DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2026, n. 211

Attuazione della direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilita' per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio. (26G00231)

(GU n.272 del 21-11-2026)

Vigente al: 6-12-2026

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 17 marzo 2026, n. 36, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025» e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A, numero 4);
Vista la direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilita' per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2026;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, della salute;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Il titolo II della parte IV del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' sostituito dal seguente:

«Titolo II
RESPONSABILITA' PER DANNO
DA PRODOTTI DIFETTOSI

Art. 114 (Responsabilita' dell'operatore economico). - 1. L'operatore economico e' responsabile del danno cagionato alla persona fisica da difetti del prodotto secondo le disposizioni del presente titolo.

Art. 115 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente titolo, per prodotto si intende ogni bene mobile, anche se integrato in un altro bene mobile o in un bene immobile o interconnesso con questi.

2. Si considerano prodotti anche: a) l'elettricita'; b) i file per la fabbricazione digitale; c) le materie prime; d) il software, a esclusione del software libero e dell'open source sviluppato o fornito nel corso di un'attivita' non commerciale.

3. Ai soli fini del presente titolo si intende, altresi', per:

a) «file per la fabbricazione digitale»: una versione digitale di un bene mobile o un modello digitale per un bene mobile contenente le istruzioni funzionali necessarie per produrre un bene tangibile consentendo il controllo automatizzato di macchine o strumenti;

b) «servizio correlato»: un servizio digitale integrato in un prodotto o interconnesso con questo in modo tale che la sua assenza impedisce al prodotto di svolgere una o piu' delle sue funzioni;

c) «componente»: qualsiasi articolo, tangibile o intangibile, materia prima o servizio correlato integrati in un prodotto o interconnessi con questo;

d) «controllo del fabbricante»: la situazione in cui il fabbricante esegue o, per quanto riguarda le azioni di terzi, autorizza o consente l'integrazione, l'interconnessione o la fornitura di un componente, compresi aggiornamenti e migliorie del software, oppure la modifica del prodotto, incluse modifiche sostanziali, oppure e' in grado di fornire aggiornamenti o migliorie del software direttamente o tramite terzi;

e) «dati»: i dati quali definiti dall'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022;

f) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione europea nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

g) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione europea;

h) «messa in servizio»: il primo utilizzo di un prodotto nell'Unione europea nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito, nei casi in cui il prodotto non e' stato immesso sul mercato anteriormente al suo primo utilizzo;

i) «fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che sviluppa, produce o fabbrica un prodotto, oppure fa progettare o fabbricare un prodotto o che, apponendo il proprio nome, marchio o altre caratteristiche distintive, si presenta come fabbricante, oppure sviluppa, produce o fabbrica un prodotto per uso proprio;

l) «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per conto di tale fabbricante in relazione a determinati compiti;

m) «importatore»: una persona fisica o giuridica che immette sul mercato dell'Unione europea un prodotto originario di un paese terzo;

n) «fornitore di servizi di logistica»: una persona fisica o giuridica che offre, nel corso di un'attivita' commerciale, almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione di un prodotto, senza essere proprietario del prodotto, a esclusione dei servizi postali definiti all'articolo 2, punto 1), della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, dei servizi di consegna dei pacchi quali definiti all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, nonche' di qualsiasi altro servizio postale o di trasporto merci;

o) «distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura che mette a disposizione sul mercato un prodotto, diversa dal fabbricante o dall'importatore;

p) «operatore economico»: un fabbricante di un prodotto o componente, un fornitore di un servizio correlato, un rappresentante

autorizzato, un importatore, un fornitore di servizi di logistica o un distributore;

q) «piattaforma online»: una piattaforma online quale definita all'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022;

r) «segreto commerciale»: un segreto commerciale quale definito all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016;

s) «modifica sostanziale»: una modifica apportata a un prodotto dopo che e' stato immesso sul mercato o messo in servizio che e' considerata sostanziale in virtu' delle pertinenti norme dell'Unione europea o italiane in materia di sicurezza dei prodotti e delle soglie dalle stesse stabilite, oppure, in assenza di tali norme, che muta le prestazioni, la finalita' o il tipo originari del prodotto, senza che tale modifica sia stata prevista nella valutazione del rischio iniziale del fabbricante e trasforma la natura del pericolo, genera un nuovo pericolo o aumenta il livello di rischio.

4. Restano ferme, per le finalita' proprie delle rispettive discipline, le definizioni, ivi compresa quella di «fabbricante», previste dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile e dalle disposizioni nazionali di settore.

Art. 116 (Operatori economici responsabili). - 1. Sono responsabili del danno da prodotto difettoso, ai sensi del presente titolo:

a) il fabbricante di un prodotto difettoso;

b) il fabbricante di un componente difettoso, se tale componente e' stato integrato in un prodotto o interconnesso con questo sotto il controllo del fabbricante e lo ha reso difettoso, ferma restando la responsabilita' del fabbricante di cui alla lettera a);

c) nel caso di un fabbricante di un prodotto o di un componente stabilito al di fuori dell'Unione europea, ferma restando la responsabilita' di tale fabbricante:

1) l'importatore del prodotto o componente difettoso;

2) il rappresentante autorizzato del fabbricante;

3) se non vi e' un importatore stabilito nell'Unione o un rappresentante autorizzato, il fornitore di servizi di logistica.

2. La responsabilita' del fabbricante di cui al comma 1, lettera a), comprende il danno causato da un componente difettoso integrato nel prodotto o interconnesso con questo sotto il controllo del medesimo fabbricante.

3. Chiunque apporti una modifica sostanziale a un prodotto al di fuori del controllo del fabbricante originario e lo metta successivamente a disposizione sul mercato o in servizio e' considerato fabbricante del prodotto ai fini del comma 1.

4. Se non e' possibile identificare un operatore economico tra quelli di cui al comma 1, stabilito nell'Unione europea, ciascun distributore del prodotto difettoso e' responsabile se il danneggiato gli chiede di identificare l'operatore economico, o il distributore che gli ha fornito il prodotto, e tale distributore non fornisce le informazioni richieste entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa.

5. Il comma 4 si applica altresi' al fornitore di piattaforma online, diverso da un operatore economico, che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, purche' siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065.

6. La richiesta di cui al comma 4 e' formulata per iscritto con l'indicazione del prodotto, del luogo e della data approssimativa dell'acquisto nonche' con offerta in visione del prodotto se ancora esistente.

7. Se la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non e' stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma 6, il convenuto puo' effettuare la comunicazione entro il mese successivo.

Art. 117 (Prodotto difettoso). - 1. Un prodotto e' considerato difettoso se non offre la sicurezza che un consumatore puo' legittimamente attendersi o che e' prevista dalla normativa dell'Unione europea o italiana.

2. Nel valutare il carattere difettoso di un prodotto sono prese

in considerazione tutte le circostanze, tra cui:

a) la presentazione e le caratteristiche del prodotto, compresi l'etichettatura, la progettazione, le caratteristiche tecniche, la composizione, l'imballaggio e le istruzioni per l'assemblaggio, l'installazione, l'uso e la manutenzione;

b) l'uso ragionevolmente prevedibile del prodotto;

c) gli effetti sul prodotto della sua capacita' di continuare a imparare o acquisire nuove funzionalita' dopo la sua immissione sul mercato o messa in servizio;

d) gli effetti ragionevolmente prevedibili sul prodotto di altri prodotti che ci si puo' attendere siano utilizzati insieme al prodotto, anche mediante l'interconnessione;

e) il momento in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato o messo in servizio oppure, se il fabbricante mantiene il controllo sul prodotto dopo tale momento, il momento in cui il prodotto e' uscito dal controllo del fabbricante;

f) i pertinenti requisiti di sicurezza del prodotto, compresi i requisiti di cibersicurezza rilevanti per la sicurezza;

g) qualunque richiamo del prodotto o qualunque altro intervento pertinente di un'autorita' competente o di un operatore economico di cui all'articolo 116 in relazione alla sicurezza del prodotto;

h) le specifiche esigenze del gruppo di utenti cui e' destinato il prodotto;

i) nel caso di un prodotto la cui finalita' e' quella di prevenire danni, l'eventuale mancato conseguimento di tale finalita' da parte del prodotto.

3. Un prodotto non e' considerato difettoso per il solo motivo dell'immissione sul mercato o in servizio, gia' avvenuta o futura, di un prodotto migliore, compresi aggiornamenti e migliorie dello stesso.

4. Si presume difettoso, salvo prova contraria, il prodotto appartenente alla medesima serie di produzione di altro prodotto del quale sia gia' stato accertato il carattere difettoso.

Art. 118 (Esclusione della responsabilita'). - 1. L'operatore economico non e' responsabile del danno causato da un prodotto difettoso se prova una delle seguenti situazioni:

a) nel caso del fabbricante o dell'importatore, che non ha immesso il prodotto sul mercato ne' lo ha messo in servizio;

b) nel caso di un distributore, che non ha messo il prodotto a disposizione sul mercato;

c) che e' probabile che il difetto che ha causato il danno non esistesse al momento in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato, messo in servizio o, nel caso di un distributore, messo a disposizione sul mercato, o che tale difetto e' sopravvenuto dopo tale momento;

d) che il carattere difettoso che ha causato il danno e' dovuto alla conformita' del prodotto ai requisiti previsti dalla legge;

e) che lo stato oggettivo delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento dell'immissione del prodotto sul mercato o della sua messa in servizio oppure durante il periodo in cui il prodotto e' stato sotto il controllo del fabbricante non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto;

f) nel caso del fabbricante di un componente difettoso, che il carattere difettoso del prodotto in cui e' stato integrato il componente e' dovuto alla concezione del prodotto o alle istruzioni date dal fabbricante del prodotto;

g) nel caso di una persona che abbia apportato una modifica sostanziale, che il difetto che ha causato il danno riguarda una parte del prodotto non interessata dalla modifica.

2. In deroga al comma 1, lettera c), l'operatore economico non e' esentato dalla responsabilita' se il carattere difettoso del prodotto e' dovuto a uno dei seguenti elementi, a condizione che il prodotto sia sotto il controllo del fabbricante:

a) un servizio correlato;

b) software, compresi aggiornamenti o migliorie;

c) la mancanza degli aggiornamenti o delle migliorie del software necessari per mantenere la sicurezza;

d) una modifica sostanziale del prodotto.

3. La responsabilita' non e' esclusa se l'immissione sul mercato

o in servizio dipende da una vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento o con atto notificato al creditore procedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.

Art. 119 (Esibizione degli elementi di prova). - 1. Su richiesta del danneggiato, che ha presentato fatti e prove sufficienti a sostenere la plausibilita' della domanda di risarcimento, il giudice ordina al convenuto di esibire i pertinenti elementi di prova a sua disposizione, alle condizioni di cui al presente articolo.

2. Su richiesta del convenuto, che ha presentato fatti e prove sufficienti a dimostrare la necessita' di elementi di prova per contrastare la domanda, il giudice ordina all'attore di esibire i pertinenti elementi di prova a sua disposizione.

3. L'esibizione degli elementi di prova ai sensi dei commi 1 e 2 e' limitata a quanto necessario e proporzionato. Nel determinare la necessita' e la proporzionalita' della esibizione il giudice tiene conto dei legittimi interessi di tutte le parti, compresi i terzi, in particolare con riguardo alla protezione delle informazioni riservate e dei segreti commerciali.

4. Se l'esibizione ad opera del convenuto ha ad oggetto informazioni che costituiscono o si presumono costituire un segreto commerciale, il giudice adotta, d'ufficio o su richiesta motivata di una parte, le misure specifiche necessarie per tutelarne la riservatezza nel corso del procedimento e successivamente a esso.

5. Su richiesta motivata di una parte o d'ufficio, il giudice ordina che gli elementi di prova esibiti siano presentati in modo facilmente accessibile e comprensibile, se tale presentazione e' proporzionata in termini di costo e di impegno.

Art. 120 (Onere della prova e presunzioni). - 1. Il danneggiato deve provare il carattere difettoso del prodotto, il danno subito e il nesso di causalita' tra il carattere difettoso e il danno. L'operatore economico deve provare i fatti che possono escludere la responsabilita' ai sensi dell'articolo 118.

2. Si presume il carattere difettoso di un prodotto se ricorre una delle seguenti condizioni:

a) il convenuto omette di esibire i pertinenti elementi di prova ai sensi dell'articolo 119;

b) l'attore dimostra che il prodotto non rispetta i requisiti obbligatori di sicurezza, stabiliti dalla normativa dell'Unione europea o italiana, intesi a proteggere dal rischio del danno subito dal danneggiato;

c) l'attore dimostra che il danno e' stato causato da un malfunzionamento evidente del prodotto durante l'uso ragionevolmente prevedibile o in circostanze ordinarie.

3. Si presume l'esistenza del nesso di causalita' tra il carattere difettoso del prodotto e il danno, se e' provato che il prodotto e' difettoso e che la natura del danno cagionato e' compatibile con il difetto in questione.

4. Si presume altresi' il carattere difettoso del prodotto, il nesso di causalita' tra il carattere difettoso e il danno, oppure entrambi, se, nonostante l'esibizione di elementi di prova ai sensi dell'articolo 119 e tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti, concorrono entrambe le seguenti circostanze:

a) l'attore incontra difficolta' eccessive, in particolare a causa della complessita' tecnica o scientifica, nel provare il carattere difettoso del prodotto o il nesso di causalita', o entrambi;

b) l'attore dimostra che e' probabile che il prodotto sia difettoso o che esista un nesso di causalita' tra il carattere difettoso del prodotto e il danno, o entrambi.

5. Avverso le presunzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 e' ammessa la prova contraria.

Art. 121 (Pluralita' di responsabili). - 1. Se due o piu' operatori economici sono responsabili dello stesso danno a norma del presente titolo, tutti sono obbligati in solido, fatto salvo il diritto di rivalsa.

2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri

nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravita' delle eventuali colpe e dall'entita' delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali.

3. Il fabbricante che integra un software quale componente in un prodotto puo' concordare con il fabbricante del componente software di rinunciare al diritto di rivalsa nei suoi confronti se tale fabbricante del componente era, al momento dell'immissione sul mercato del software, una microimpresa o una piccola impresa. Ai fini del primo periodo, per microimpresa o piccola impresa si intende l'impresa che, se valutata insieme a tutte le sue eventuali imprese associate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, e alle sue eventuali imprese collegate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del medesimo allegato, appartiene, rispettivamente, alla categoria di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo allegato o alla categoria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dello stesso allegato.

Art. 122 (Colpa del danneggiato e fatto del terzo). - 1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell'articolo 1227 del codice civile.

2. Nell'ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa e' parificata alla colpa del danneggiato.

3. La responsabilita' dell'operatore economico non e' ridotta o esclusa quando il danno e' causato congiuntamente dal carattere difettoso di un prodotto e dall'azione o dall'omissione di un terzo, fatto salvo il diritto di rivalsa.

Art. 123 (Danno risarcibile). - 1. E' risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo, fermo quanto previsto dall'articolo 2059 del codice civile:

a) il danno cagionato dalla morte o dalla lesione all'integrita' psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale;

b) il danneggiamento o la distruzione di qualsiasi bene, eccettuati:

1) il prodotto difettoso stesso;

2) un prodotto danneggiato da un componente difettoso integrato in tale prodotto o interconnesso con esso dal fabbricante o sotto il suo controllo;

3) i beni usati esclusivamente a fini professionali;

c) la distruzione o la corruzione di dati non utilizzati a fini professionali, compresi i costi per il loro recupero o ripristino.

2. E' fatta comunque salva la possibilita' per il danneggiato di chiedere il risarcimento secondo le disposizioni che regolano altri regimi di responsabilita'.

Art. 124 (Clausole di esonero della responsabilita'). - 1. E' nullo qualsiasi patto che escluda o limiti, nei confronti del danneggiato, la responsabilita' dell'operatore economico prevista dal presente titolo.

Art. 125 (Prescrizione). - 1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe ragionevolmente dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identita' dell'operatore economico interessato che puo' essere ritenuto responsabile del danno a norma dell'articolo 116.

Art. 126 (Decadenza). - 1. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dalla data in cui il prodotto difettoso e' stato immesso sul mercato o messo in servizio, oppure, nel caso di prodotto modificato in maniera sostanziale, dalla data in cui il prodotto e' stato messo a disposizione sul mercato o messo in servizio a seguito della modifica sostanziale, salvo che il danneggiato abbia nel frattempo avviato un procedimento nei confronti di un operatore economico che possa essere ritenuto responsabile ai sensi dell'articolo 116.

2. In deroga al comma 1, se il danneggiato non ha potuto avviare un procedimento entro il termine di dieci anni dalla data di cui al comma 1 a causa del periodo di latenza delle lesioni personali, il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di venticinque anni dalla medesima data, salvo che il danneggiato abbia nel frattempo

avviato un procedimento nei confronti di un operatore economico che possa essere ritenuto responsabile ai sensi dell'articolo 116.

3. Ai fini dei commi 1 e 2, per avvio del procedimento si intende anche la domanda di ammissione del credito in una procedura concorsuale e l'avvio di una delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie.

4. La decadenza e' impedita dal riconoscimento del diritto da parte del responsabile.

Art. 126-bis (Pubblicazione delle sentenze). - 1. Le sentenze e gli altri provvedimenti decisori pronunciati nei procedimenti avviati ai sensi del presente titolo sono pubblicati in conformita' al diritto vigente, in formato elettronico di facile accesso e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 127 (Responsabilita' secondo altre disposizioni di legge). - 1. Le disposizioni del presente titolo non pregiudicano l'applicabilita' delle disposizioni vigenti sulla tutela dei dati personali e non escludono ne' limitano i diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi, ivi compresi i diritti basati su un regime speciale di responsabilita' in vigore il 30 luglio 1985.

2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai danni cagionati dagli incidenti nucleari previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni.»

Art. 2

Disposizioni di coordinamento

1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), le parole «nell'articolo 115, comma 2-bis e» sono soppresse;

b) all'articolo 111, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Responsabilita' dell'operatore economico»;

c) all'Allegato II-septies, numero 1), le parole «Articoli da 114 a 127 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" in cui sono confluite le norme di cui al d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, di recepimento della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilita' per danno da prodotti difettosi» sono sostituite dalle seguenti: «Articoli da 114 a 127 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229", di recepimento della direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilita' per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio».

Art. 3

Disposizioni finali

1. Le modifiche apportate al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1 del presente decreto si applicano ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio a decorrere dal 9 dicembre 2026. Ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 6 novembre 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione

Nordio, Ministro della giustizia

Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy

Schillaci, Ministro della salute

> Visto, il Guardasigilli: Nordio